

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

18/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Bilanci: slitta al 31 maggio l'approvazione del preventivo – Fermo invece il termine per i rendiconti	2
ICI: Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D	2
Contrattazione decentrata: le linee di indirizzo del Comitato Direttivo Aran per la composizione delle delegazioni trattanti deliberazione n.15 del 15 marzo 20093	
Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali	3
L'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 71 del 26 marzo) la deliberazione CIPE direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi	4
La questione dell'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità tra le cariche di Sindaco e di Assessore provinciale – Il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63	5
Modifiche al testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81	6
Applicabilità dell'imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia – Parere dell'Agenzia delle Entrate n. 74/e del 23 marzo 2009	6
Imposta di Bollo su quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA – Parere dell'Agenzia delle Entrate n.73 del 23 marzo 2009	8

Bilanci: slitta al 31 maggio l'approvazione del preventivo – Fermo invece il termine per i rendiconti

Dopo la Conferenza Stato Città tenutasi il 26 marzo 2009, il Ministro dell'Interno ha sottoscritto il decreto che proroga ulteriormente al 31 maggio 2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali.

A seguito della proroga gli Enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione si troveranno nella condizione di poter procedere all'approvazione del bilancio addirittura dopo il termine per l'approvazione dei rendiconti.

La proroga del termine per l'approvazione del consuntivo, infatti, non è stato oggetto di discussione pertanto rimane fissato al 30 aprile 2009, come disposto dal D.L. 154/2008 convertito in Legge 189/2008. Si ricorda che il termine sopra detto, a differenza del termine per i bilanci non è modificabile con decreto, infatti la norma non prevede tale possibilità.

ICI: Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto il decreto del 23 marzo 2009 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) con il quale, alla luce di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha aggiornato i coefficienti concernenti i criteri di determinazione del valore agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

L'art. 1 del predetto decreto prevede infatti:

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2009 = 1,04; per l'anno 2008 = 1,09; per l'anno 2007 = 1,12; per l'anno 2006 = 1,16; per l'anno 2005 = 1,19; per l'anno 2004 = 1,26; per l'anno 2003 = 1,30; per l'anno 2002 = 1,35; per l'anno 2001 = 1,38; per l'anno 2000 = 1,43; per l'anno 1999 = 1,45; per l'anno 1998 = 1,47; per l'anno 1997 = 1,50; per l'anno 1996 = 1,55; per l'anno 1995 = 1,60; per l'anno 1994 = 1,65; per l'anno 1993 = 1,68; per l'anno 1992 = 1,70; per l'anno 1991 = 1,73; per l'anno 1990 = 1,81; per l'anno 1989 = 1,90; per l'anno 1988 = 1,98; per l'anno 1987 = 2,14; per l'anno 1986 = 2,31; per l'anno 1985 = 2,47; per l'anno 1984 = 2,64; per l'anno 1983 = 2,80; per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,97.

Contrattazione decentrata: le linee di indirizzo del Comitato Direttivo Aran per la composizione delle delegazioni trattanti deliberazione n.15 del 15 marzo 2009

Il Comitato direttivo dell'Aran ha deliberato le linee di indirizzo relative a:

- 1) individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale;
- 2) individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo

Di particolare interesse per gli Enti è la seconda delle su esposte questioni.

In particolare la deliberazione in esame prevede che per quanto riguarda la seconda questione, ovvero l'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliscono che sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad individuare i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa. In proposito la formulazione adottata dai CCNL - che, però, dovrà essere verificata con specifico riguardo all'interpretazione di ciascun testo contrattuale - appare fare riferimento alle OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto collettivo quadriennale, tempo per tempo, vigente. Ove si registri una differenziazione tra le parti firmatarie del contratto collettivo quadriennale e quelle che sottoscrivono il secondo biennio economico, in base anche al principio generale dell'inscindibilità del contratto collettivo, appare corretto affermare che il contratto collettivo nazionale ingloba l'accordo sul secondo biennio economico con la conseguenza che i soggetti sindacali che lo hanno stipulato diventano parti del contratto collettivo nazionale. Le osservazioni appena svolte sono di ausilio all'interpretazione delle clausole che, all'interno del contratto collettivo nazionale, individuano le OO.SS. legittimate alla contrattazione integrativa facendo riferimento ai soggetti sindacali firmatari del contratto collettivo nazionale, in quanto la formula utilizzata ben può intendersi riferita - in assenza di determinazioni più puntuali - sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL quadriennale e del primo biennio economico sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL relativo al secondo biennio economico.

Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 31 marzo 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 febbraio 2009 che stabilisce la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali effettuate fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente di appartenenza.

Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.

Le misure del rimborso per missioni nel territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, sono le seguenti:

- a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

Le misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%.

Tale non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il decreto contiene infine un rinvio all'autonomia normativa degli enti locali che potranno, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.

Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale hanno invece l'obbligo di applicare una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi.

**L'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
– Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 71 del 26 marzo) la deliberazione CIPE
direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009 è stata pubblicata la deliberazione CIPE del 18 dicembre 2008, contenente la direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Possono dunque essere concessi, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione CIPE, gli incrementi tariffari richiesti dai gestori.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE, i gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione possono chiedere un aumento tariffario fino a un massimo del 5%.

L'incremento tariffario può essere concesso dall'ente competente, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE, sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) Presentazione all'ente competente e a questo Comitato di una relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007.
- 2) Certificazione, da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente gestore del servizio idrico, del superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera CIPE n. 52/2001, o delle modalità atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010.

3) Dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente che gestisce il servizio idrico, nella richiesta di adeguamento tariffario di cui sopra, del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, "Int," nel territorio servito dall'azienda.

Per coefficiente "Int." si intende il coefficiente che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007.

Nel territorio gestito il coefficiente Int deve essere inferiore o uguale al 5 %.

Se il coefficiente Int assume un valore compreso tra il 5% e il 10%, in caso di richiesta dell'incremento tariffario da parte del gestore il valore dell'incremento è decurtato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per Int=10%

Se il coefficiente Int supera il 10% l'incremento tariffario di cui all'art.1 non può essere concesso.

I gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2008 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 Maggio 2009 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione. In questo caso l'adeguamento tariffario decorre dal 1 Luglio 2009.

I gestori possono invece chiedere l'adeguamento per il 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 Maggio 2010 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione. In questo caso l'adeguamento tariffario decorre dal 1 Luglio 2010.

La questione dell'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità tra le cariche di Sindaco e di Assessore provinciale – Il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63

Il Ministero dell'Interno, a richiesta di interpello di un Sindaco, ha fornito il seguente parere del 6 marzo 2009:

"La normativa vigente non preclude la possibilità per un amministratore locale che rivesta la carica di sindaco di ricandidarsi alla medesima carica (ovviamente nel rispetto delle disposizioni sulla limitazione dei mandati di cui all'art.51 del Tuel 267/2000) e, contemporaneamente alla carica di consigliere provinciale.

I limiti di candidabilità e di eleggibilità sono infatti previsti solo tra cariche analoghe, nel senso che non è possibile (v. art. 56 del citato testo unico) candidarsi a sindaco in più di un Comune; parimenti è previsto (art.60, comma 1, n. 12 del citato testo unico) che non sono eleggibili a sindaco ed a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri provinciali in carica, rispettivamente, in altro Comune o in altra Provincia.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'Ente, va rilevato che qualora un consigliere provinciale, indipendentemente dalla circostanza che rivesta anche la carica di sindaco in un Comune, assuma successivamente la carica di assessore provinciale, cessa, in forza dell'art. 64 del D.Lgs n.267/2000, dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina".

Modifiche al testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, è stato approvato uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).

Il provvedimento apporta al corpo normativo in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le prime criticità emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico e migliora le regole stesse sulla sicurezza, in un'ottica che tende a favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne l'applicazione corretta ed efficace.

Le principali novità introdotte riguardano, quindi, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi), una generalizzata razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto.

Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e della sicurezza.

Il testo, che sarà sottoposto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riceverà quindi il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari.

Applicabilità dell'imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia – Parere dell'Agenzia delle Entrate n. 74/e del 23 marzo 2009

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74/e del 23 marzo 2009 è intervenuta a chiarire la questione se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) assoggettare all'imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato costituente il progetto.

Secondo l'Agenzia delle entrate gli elaborati tecnici descritti nel caso in esame non rientrano nella previsione dell'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.

Infatti, secondo l'Agenzia:

"... l'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli *"atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*.

Il successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, prevede l'applicazione dell'imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a *"tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere"*.

In merito alla questione prospettata, l'Amministrazione Finanziaria con risoluzione del 30 marzo 1995, prot. n. 78, ha affermato che *"per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all'art. 28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell'impresa e dell'ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici..."*.

Secondo il suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica indicati nell'articolo 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di "scritti tecnici" anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine.

Tale orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002, emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo di atti e documenti formati nell'esecuzione di contratti pubblici di appalto.

In tale sede è stato precisato che, benché l'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico, la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all'articolo 28 della Tariffa parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici descritti nel caso in esame non rientrino nella previsione dell'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.

Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all'imposta di bollo sin dall'origine ma solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 28 della Tariffa parte seconda. "

Imposta di Bollo su quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA – Parere dell’Agenzia delle Entrate n.73 del 23 marzo 2009

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la questione se le quietanze relative ad ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto sono esenti dall’imposta di bollo, sostenendo che, in virtù del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

A tal fine, qualora sul documento non risulti evidenziata l’IVA, è necessario indicare sull’atto di quietanza che trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo ad un’operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

Infatti, secondo l’agenzia delle Entrate:

“...l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 1,81, per ogni esemplare, per le *“Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”*.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, l’imposta non è dovuta *“quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) ...”*.

L’articolo 6 della tabella annessa al succitato DPR n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto*) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo le *“Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”*.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che *“Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”...*”

Bergamo, 30 marzo 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord